

## STATUTO

### Art. 1

Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base agli artt. 36 e ss. del c.c. è costituita un'Associazione Culturale denominata "Accademia Italiana degli Archi", indicata nel seguito come "Associazione".

### Art. 2

L'Associazione ha sede in Roma, attualmente in via Eschilo n. 231.  
Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie.

### Art. 3

La durata dell'Associazione è indeterminata.

## SCOPI

### Art. 4

L'Associazione, senza finalità di lucro, persegue i seguenti scopi:  
ampliare e diffondere la cultura musicale, in particolare, ma non esclusivamente quella relativa agli strumenti ad arco, e l'arte liutaria; in tale ambito, si propone di promuovere l'eccellenza in tutti gli aspetti dell'insegnamento, della ricerca, dell'esecuzione musicale e della costruzione di strumenti ad arco; di ispirare e sostenere studenti, professionisti e appassionati; di facilitare l'incontro, il confronto e la comunicazione a livello locale, nazionale ed internazionale.

L'Associazione può perseguire i propri scopi anche attraverso accordi con istituti, enti, associazioni, fondazioni, società e altri soggetti di qualsiasi natura, italiani o stranieri.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione intende promuovere diverse attività, in particolare:

- Attività culturali: organizzazione di convegni, seminari, mostre, proiezioni di film e documentari, concerti, festival, concorsi; costituzione e gestione di ensemble ed orchestre; istituzione di gruppi di studio e di ricerca; allestimento di biblioteche musicali.
- Attività di formazione: organizzazione di corsi, masterclass e corsi di aggiornamento di musica e liuteria. Assegnazione di premi e borse di studio.
- Attività editoriale e multimediale: pubblicazione di materiale culturale, artistico, didattico e scientifico nonché informativo.

L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi altra operazione anche commerciale,



industriale, mobiliare e immobiliare che sarà ritenuta dal Consiglio Direttivo necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di garanzie reali e personali sia a favore che per conto di terzi, anche a titolo gratuito.

## **SOCI**

### **Art. 5**

I soci sono distinti nelle seguenti categorie: fondatori, onorari, sostenitori e ordinari.

Sono fondatori i soci che hanno costituito l'Associazione.

Sono onorari i soci che, per motivi di prestigio personale o per l'attività o il sostegno da loro prestato nell'Associazione vengono, con delibera inappellabile, designati a tale qualità dal Consiglio Direttivo.

Sono sostenitori i soci che contribuiscono in maniera significativa con il proprio sostegno economico al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Sono ordinari tutti gli altri soci.

### **Art. 6**

Può essere ammesso a socio ordinario chiunque accetti lo Statuto dell'Associazione e la cui domanda di adesione non sia rigettata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni; nel caso la domanda sia respinta, la decisione sarà inappellabile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso ovvero l'esclusione.

### **Art. 7**

I soci, purché in regola col pagamento delle quote associative, hanno diritto a fruire delle strutture dell'Associazione ed a partecipare alle iniziative indette dalla stessa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci maggiorenni, purché in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di voto nell'Assemblea, nonché di essere eletti membri del Consiglio Direttivo.

### **Art. 8**

I soci sono tenuti:

- al pagamento delle quote sociali nei termini fissati; possono esserne esonerati soltanto i soci onorari;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

#### **Art.9**

I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

- 1) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  - 2) qualora si rendano morosi al pagamento della quota sociale;
  - 3) qualora in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
- Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

### **PATRIMONIO**

#### **Art.10**

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- quote associative;
- patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dalle risorse ricavate dalla produzione di servizi e da ogni altra entrata o base accettata dal Consiglio Direttivo.

Le somme versate dai soci a qualunque titolo non sono rimborsabili, fatte salve eventuali anticipazioni che s'intendono infruttifere di interessi.

Pertanto, in caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, non potrà farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione dal socio.

Le quote sociali sono intrasmissibili.

### **BILANCIO**

#### **Art.11**

Il Bilancio o rendiconto comprende l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato per l'approvazione all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

### **AVANZI DI GESTIONE**

#### **Art.12**

All'Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.



L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## ORGANI SOCIALI

### Art. 13

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.  
Le cariche sociali si presumono gratuite.

## ASSEMBLEA

### Art.14

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione, è l'organo sovrano dell'associazione stessa e le deliberazioni da essa adottate, purché in conformità al presente statuto, vincolano i soci assenti o dissenzienti.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie.

L'assemblea è convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri o su richiesta, motivata e con la specifica dell'O.d.G., da parte di almeno un terzo dei soci maggiorenni iscritti e in regola con le quote sociali.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario che redige il verbale.

L'Assemblea è convocata a mezzo avviso scritto affisso nella sede sociale, nonché comunicazione e-mail ovvero lettera ordinaria a tutti i soci, almeno otto giorni prima della data di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie all'ordine del giorno.

### Art.15

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- nominare eventualmente un Presidente Onorario dell'Associazione, al quale non potranno essere attribuiti poteri di rappresentanza legale o negoziale;
- approvare il bilancio;

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- approvare le modifiche statutarie;
- deliberare circa la trasformazione, fusione o scissione, scioglimento dell'Associazione.

#### **Art.16**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualora siano presenti più della metà dei soci maggiorenni in regola con le quote sociali.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, purché siano in regola con le quote sociali, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Alla votazione partecipano tutti i soci maggiorenni. Ogni socio ha diritto ad un voto. Eventuali deleghe possono essere conferite soltanto ad altri soci.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Consiglio Direttivo**

##### **Art.17**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due partecipanti ad un massimo di 7 consiglieri scelti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

##### **Art.18**

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e fissa la responsabilità degli eventuali altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

##### **Art.19**

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente a mezzo avviso scritto, telefonico o per via telematica, si riunisce ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga necessario o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito in presenza della metà più uno dei suoi membri. Non è ammessa la delega di voto.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità nelle votazioni è determinante il voto del Presidente.

Al Consiglio Direttivo partecipa senza diritto di voto il Presidente Onorario, se nominato.

##### **Art.20**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria



amministrazione, in particolare:

- cura la gestione amministrativa;
- redige i bilanci;
- redige e approva il regolamento interno;
- delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- nomina i soci onorari;
- determina le quote di iscrizione dei soci;
- assume impiegati o collaboratori, fissandone retribuzioni o compensi;
- favorisce la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

## **Il Presidente**

### **Art.21**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente gli stessi poteri sono attribuiti al Vice-Presidente.

Al Presidente spetta garantire l'attuazione delle linee programmatiche dell'Associazione, convocare le riunioni e le assemblee e controllare la validità delle stesse.

## **LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art.22**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Qualunque associato che ne faccia motivata istanza può prendere visione dei libri dell'Associazione; le copie richieste sono predisposte dall'Associazione a spese del richiedente.

## **SCIoglimento**

### **Art.23**

In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi.

Il patrimonio che dovesse residuare dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione perseguente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

### **Art. 24**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.